

Edizione di martedì 14 agosto 2018

IVA

[**Le semplificazioni per l'Iva sui servizi digitali**](#)

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti**](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[**Correzione degli errori contabili: riflessi complicati sull'Ace**](#)

di Fabio Landuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[**Gli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione personale**](#)

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

[**Giudizio di ottemperanza**](#)

di EVOLUTION

IVA

Le semplificazioni per l'Iva sui servizi digitali

di Marco Peirolo

La **Direttiva 2017/2455/UE**, approvata dal Consiglio europeo il **5 dicembre 2017**, modifica la **Direttiva 2006/112/CE** in materia di Iva, prevedendo una serie di **semplificazioni** riguardanti, da un lato, le prestazioni di **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** e, dall'altro, le **vendite a distanza di beni**, con decorrenza differita, rispettivamente, al **1° gennaio 2019** e al **1° gennaio 2021**.

Lo schema di **disegno di legge di delegazione europea 2018**, in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, conferisce al Governo il compito di recepire tali **semplificazioni**.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle prestazioni di **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici**, oggetto del presente intervento, con effetto dal 1° gennaio 2019, la **Direttiva 2017/2455/UE** modifica la disciplina dei servizi digitali effettuati mediante il **sistema del MOSS (Mini One Stop Shop)**, introducendo le seguenti novità:

- introduzione della **soglia annua pari a 10.000,00 euro** al di sotto della quale tali prestazioni restano **imponibili nel Paese membro di stabilimento del prestatore**;
- le **norme in materia di fatturazione e di conservazione** della documentazione relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono quelle applicabili **nello Stato membro di identificazione del prestatore** che si avvale del MOSS;
- **estensione del MOSS** anche ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se non sono stabiliti nella UE, ma registrati ai fini Iva in un Paese membro;
- **differimento del termine di presentazione della dichiarazione trimestrale** prevista per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, dal giorno 20 al **giorno 30 del mese successivo** al trimestre di riferimento;
- facoltà dei **Paesi** membri di **stabilire autonomamente il periodo di conservazione della documentazione** relativa alle operazioni effettuate avvalendosi del MOSS, che non sarà pertanto più quello attualmente stabilito, pari 10 anni.

Come emerge dal preambolo della **Direttiva 2017/2455/UE**, la valutazione dei regimi speciali applicabili ai servizi digitali ha individuato una serie di **ambiti suscettibili di miglioramento**:

- in primo luogo, l'esigenza di **ridurre l'onere** gravante sulle **microimprese** stabilite in un Paese membro che prestano servizi elettronici occasionalmente in altri Paesi membri di dover adempiere agli obblighi Iva in Paesi membri diversi da quello di stabilimento

giustifica l'introduzione di una **soglia**, pari a 10.000,00 euro, al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili nel **Paese membro di stabilimento**;

- in secondo luogo, considerato che l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è **molto oneroso**, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, viene previsto che le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione sono quelle applicabili nello **Stato membro di identificazione del cedente/prestatore che si avvale dei regimi speciali**;
- in terzo luogo, i soggetti passivi che prestano **servizi digitali**, se non sono stabiliti nell'Unione, ma registrati ai fini Iva in un Paese membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a Iva in tale Paese), non possono avvalersi né del **regime speciale** per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella UE. Di conseguenza, viene ora disposto che tali soggetti sono autorizzati ad avvalersi del **regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nell'Unione**;
- in quarto luogo, la valutazione dei **regimi speciali** per la tassazione dei **servizi digitali**, avviata il 1° gennaio 2015, ha evidenziato che l'obbligo di presentare la dichiarazione Iva presuppone un **termine troppo ravvicinato**, ossia 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un'interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si presume siano prestati dall'operatore della rete, dell'interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la **dichiarazione Iva**. La valutazione ha, inoltre, evidenziato che l'obbligo di **apportare correzioni** alla dichiarazione Iva è molto **gravoso** per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione viene esteso dal giorno 20 al **giorno 30 dalla fine del trimestre di riferimento**, con possibilità, per i soggetti passivi, di **correggere le dichiarazioni precedenti attraverso una dichiarazione successiva**, anziché nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta cui si riferiscono le correzioni;
- in quinto e ultimo luogo, viene previsto che il **periodo di conservazione** della documentazione per il regime non-UE e il regime UE sia il **periodo definito dal Paese membro di identificazione** del soggetto passivo, **anziché** l'attuale **periodo di 10 anni**, che supera ampiamente le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione vigenti nella maggior parte dei Paesi membri.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regole fiscali per gli omaggi ai dipendenti

di Sandro Cerato

In occasione di festività o ricorrenze è **consuetudine dell'impresa "omaggiare"** ai propri **dipendenti** dei beni in natura generalmente non rientranti nell'attività d'impresa.

In particolare, per quanto concerne la tassazione in capo al **dipendente destinatario dell'omaggio** occorre precisare che, a seguito della soppressione della [lett. b\) dell'articolo 51, comma 2, Tuir](#) (ad opera dell'[articolo 2, comma 6, D.L. 93/2008](#)), si applica la disposizione di cui all'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), secondo cui **concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente** *"i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Il previgente [articolo 51, comma 2, lett. b\), Tuir](#), escludeva dalla base imponibile Irpef del dipendente percettore il **valore degli omaggi quando erogati in occasione di festività o ricorrenze**. A tale proposito, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che per festività o ricorrenza si sarebbero dovute intendere *"tutte le situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento"* (circolare 326/E/1997). Erano riconducibili a questa definizione le **festività religiose, le feste civili** (ad esempio il 25 aprile o il 1° maggio), le ricorrenze quali **l'anniversario della nascita dell'azienda**, l'apertura di una nuova sede, la fusione con un'altra società, il raggiungimento di una particolare anzianità da parte del dipendente; il matrimonio o la nascita di un figlio per il lavoratore. Inoltre, per essere **escluse dal reddito del dipendente**, le erogazioni liberali di cui trattasi si sarebbero dovute rivolgere alla generalità o alla categoria di dipendenti (ad esempio tutti i dirigenti, tutti gli impiegati o tutti quelli in possesso di una determinata qualifica) e non avrebbero dovuto superare l'importo di **Euro 258,23** per ciascun periodo di imposta. Peraltro, in caso **di superamento di tale importo**, soltanto l'eventuale eccedenza si sarebbe dovuta assoggettare a tassazione.

Ora, invece, in base all'attuale regime impositivo, le **erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del limite di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir** che, come detto in precedenza, esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di **importo non superiore ad Euro 258,23 nel periodo d'imposta** ([circolare AdE 59/E/2008](#)).

Peraltro, a differenza delle previgente disciplina, la liberalità in esame può essere erogata anche:

- ad **un solo dipendente**, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla **generalità o categorie di dipendenti**;

- in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.

Per quanto concerne la **deducibilità per l'impresa degli omaggi concessi ai dipendenti**, ovvero ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto), si osserva che il legislatore ha previsto una **disciplina specifica che esula dalla funzione di rappresentanza o pubblicità dei predetti beni**.

Infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in **omaggio ai dipendenti** (e ai soggetti fiscalmente assimilati) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'[articolo 95, comma 1, Tuir](#).

La disposizione in esame considera **deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti**, purché queste non siano sostenute per **finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto**. Per quest'ultime tipologia di spese, infatti, la normativa fiscale ne dispone la deducibilità dal reddito di impresa per un ammontare non superiore al **5 per mille delle spese** per prestazione di lavoro dipendente ([articolo 100, comma 1, Tuir](#)).

Ai **fini Irap**, invece, gli **omaggi a dipendenti** (e a soggetti assimilati), essendo assimilabili ai costi del personale, risultano essere **indeducibili** dalla base imponibile del tributo.

La **deducibilità Irap** è comunque riconosciuta allorquando gli omaggi siano costituiti da beni e servizi destinati a dipendenti e collaboratori **per lo svolgimento dell'attività lavorativa**: in tal caso, infatti, le spese in argomento, che **non assumono natura retributiva** per il dipendente o per il collaboratore, sono deducibili nella misura in cui costituiscono **spese funzionali all'attività di impresa**.

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Correzione degli errori contabili: riflessi complicati sull'Ace

di Fabio Landuzzi

L'Oic 29 compie, come noto, una **distinzione** con riguardo alla **correzione degli errori contabili** commessi in esercizi precedenti a quello in cui essi sono individuati:

- se l'errore è “**rilevante**”, la correzione è **contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui è individuato;
- se l'errore “**non è rilevante**”, la correzione è **contabilizzata nel conto economico** dell'esercizio.

Quali effetti si producono nell'uno e nell'altro caso ai fini della **formazione della base Ace**?

La questione **non è trattata nel D.M. 03.08.2017** (c.d. “decreto Ace”), mentre un passaggio è contenuto nella **Relazione illustrativa** del Decreto Ace, in cui si precisa che, per quanto concerne gli **effetti sull'utile agevolabile** che derivano dalla “*rilevazione degli errori contabili c.d. rilevanti (...) la determinazione della base Ace è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico*”.

Come evidenziato da **Assonime nella circolare 13/2018**, la modalità indicata dalla Relazione illustrativa parrebbe essere **vincolante**: in conseguenza della correzione di errori contabili “rilevanti”, la **base Ace** deve essere rivista solamente mediante il ricorso alla presentazione di **dichiarazioni integrative**. L'imperatività parrebbe obiettivamente valere solo nel caso di correzioni di errori rilevanti che, sui periodi pregressi, determinano una riduzione della base Ace con la conseguenza di dover **ripristinare il dato corretto** mediante il ricorso alla **integrativa a sfavore** e quindi al **ravvedimento operoso**. Se invece la correzione è di **segno positivo**, ossia comporta l'aumento della base Ace di uno o più periodi precedenti, resta **libera la scelta** della società di avvalersi o meno della **integrativa a favore**.

Resta poi aperta la questione se la correzione dell'errore rilevante abbia o meno impatto sul **limite del patrimonio netto** disposto dall'**articolo 11 D.M. 03.08.2017**; a questo riguardo, né la norma, né la Relazione illustrativa contengono **chiarimenti**, per cui, anche in virtù del fatto che il valore del patrimonio netto ai fini che qui interessano ha una chiara ed univoca **fonte bilancistica**, parrebbe ragionevole assumere che la **correzione non abbia a tale fine alcun impatto** e che essa sia perciò computata solo nel bilancio dell'esercizio in cui l'errore rilevante è stato corretto.

Qualche **dubbio** si ha con riguardo alla **correzione degli errori c.d. non rilevanti**.

Infatti, vero è che nella **prima parte del suo testo** la Relazione illustrativa fa un chiaro ed esplicito riferimento agli effetti sulla base Ace della correzione degli errori rilevanti, ma è altrettanto vero che nella **seconda parte** si parla di **irrilevanza delle poste di correzione** iscritte anche “**nel conto economico**”; il che potrebbe quindi indurre a pensare che lo stesso trattamento ai fini degli effetti sulla base Ace debba essere riservato anche alla **correzione degli errori non rilevanti**, poiché sono solo queste che transitano al conto economico.

A questo riguardo, apprezzabile è stato l'intervento della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** e del Cndcec nel **documento di ricerca** intitolato “*La fiscalità delle imprese OIC Adopter*” (III Versione – 04/2018) in cui si è ritenuto che la **soluzione indicata dalla Relazione illustrativa** al Decreto Ace, già di per sé foriera di tante possibili complicazioni, **non sia estendibile de plano** anche al caso della **correzione degli errori contabili non rilevanti**, la quale dovrebbe perciò avere effetto sulla formazione dell'Ace dell'esercizio stesso in cui viene eseguita.

In questo senso, il **richiamo al conto economico** compiuto nella seconda parte del testo qui in commento della Relazione illustrativa dovrebbe essere visto come una sorta di **refuso**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Gli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione personale

di Marco Bargagli

La **normativa sostanziale di riferimento** in tema di **stabile organizzazione personale** è contenuta nell'[articolo 162, commi 6 e 7, Tuir](#); articolo, quest'ultimo, soggetto ad importanti **modifiche ad opera** dell'[articolo 1, comma 1010, lett. b\), L. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018).

Con le richiamate disposizioni il legislatore ha voluto **individuare i tratti distintivi della stabile organizzazione personale**, che si realizza in **presenza di un soggetto** (il c.d. "agente dipendente"), che nel territorio dello Stato **abitualmente conclude contratti in nome dell'impresa estera**.

In particolare, le disposizioni in *subiecta materia* prevedono che:

- se un **soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti, senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa**;
- detti **contratti sono in nome dell'impresa**, oppure sono **relativi al trasferimento della proprietà**, o per la **concessione del diritto di utilizzo** di beni di tale impresa o che l'impresa ha il **diritto di utilizzare**, oppure **relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa**,

si considera che tale impresa estera ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano **limitate allo svolgimento delle attività preparatorie o ausiliarie** di cui all'[articolo 162, comma 4, Tuir](#) le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.

Tuttavia occorre considerare che:

- le **previsioni sopra indicate non si applicano** quando il **soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente**, svolge la propria attività in qualità di "agente indipendente" e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività;
- quando un soggetto **opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese** alle quali è **strettamente correlato**, tale soggetto **non è considerato un agente indipendente** proprio in relazione a **ciascuna di tali imprese**.

Simmetricamente, a **livello internazionale**, l'**agente dipendente** deve avere il **potere di concludere** contratti **per conto** dell'impresa, ovvero deve agire sulla base di **specifici poteri** necessari alla **conclusione dei contratti**.

In merito, ai sensi dell'**articolo 5, par. 5, del modello di convenzione Ocse**, quando una persona – diversa da un agente che gode di uno *status* indipendente – **agisce per conto di un'impresa ed abitualmente esercita** in uno Stato il potere di **concludere contratti in nome** dell'impresa, si può considerare che tale impresa **abbia una “stabile organizzazione” in detto Stato**.

In tema di **stabile organizzazione personale** è recentemente intervenuta la **CTP Padova**, Sezione I, con la **sentenza n. 19 del 02.01.2018**, che si è espressa in seguito ai **rilievi mossi** da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale aveva individuato la **presenza di una stabile organizzazione occulta sul territorio dello Stato** da parte di **una società inglese**.

L'Ufficio finanziario, in seguito al **ricorso presentato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento**, aveva ricostruito l'intera vicenda descrivendo anche il **business aziendale**.

Nello specifico, un soggetto economico svolgeva l'**attività di agenzia viaggi**, avvalendosi di una rete di **partners commerciali** (c.d. "Promotori Turistici"), con i quali sottoscriveva **due contratti**:

- **uno di agenzia**, con il quale **conferiva l'incarico di operare quale promotore turistico**;
- **uno di fornitura di servizi e strumenti software per uso professionale**.

In merito, con il **primo contratto** veniva **corrisposta al promotore una provvigione**, mentre con il **secondo accordo** era il **promotore che doveva corrispondere un prezzo per l'acquisto del sistema informatico** necessario per poter operare.

Sul punto, l'Ufficio riteneva che:

- la definizione dei contratti tra le società coinvolte avveniva contestualmente da parte degli agenti e, in particolare, la **persona di riferimento era la stessa, unico era il corso di formazione, unica era la sede di riferimento** ed **unica** risultava, per gli agenti, la **controparte**;
- la **costituzione della società inglese** sembrava **essere funzionale alla formale cessione dei software ad un soggetto terzo rispetto all'agenzia di viaggi**, che poneva i **software** in rassegna come **condizione indispensabile per lo svolgimento della sua stessa attività**.

La Commissione tributaria **ha accolto la tesi dell'Agenzia delle entrate**, respingendo il ricorso presentato dal contribuente, risultando comprovato dall'Ufficio come le **prestazioni della società estera** fossero svolte sul **territorio italiano attraverso un'altra società (italiana)**, configurandosi la stessa come una **stabile organizzazione occulta**.

Infatti, nonostante **l'articolazione formalmente distinta delle due società**, nella sostanza le stesse **costituivano una struttura economica unitaria**, interamente **strumentale al**

raggiungimento dello scopo commerciale della società **non residente**.

Sotto il profilo normativo il giudice di merito ha rilevato che l'[articolo 162 Tuir](#) definisce una **stabile organizzazione** una “**sede fissa di affari** per mezzo della quale l’impresa *non residente* esercita *in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato*”, rinvia pertanto alle previsioni di cui all'[articolo 73, comma 5, Tuir](#), laddove è previsto espressamente che: “*in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti*”.

In definitiva, a parere del giudice tributario:

- è stato confermato che, sulla base dei **numerosi elementi probatori raccolti dall’Ufficio**, la società britannica aveva nel territorio dello Stato Italiano la propria **stabile organizzazione**;
- l’Ufficio ha dimostrato che “*i clienti finali di (..omissis..) in pratica i consulenti di viaggio di (..omissis..), sono stati effettivamente contattati da (..omissis..) e con la stessa società sono stati effettivamente sottoscritti i contratti di cessione dei software, operazioni commerciali intrattenute in Italia e non in Gran Bretagna, come dimostrato dal fatto che i relativi contratti risultavano stipulati in lingua italiana, come pure le connesse fatture, ed i corrispondenti corsi si svolgevano in Italia*”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Giudizio di ottemperanza

di **EVOLUTION**

Il giudizio di ottemperanza è lo strumento riservato al contribuente per ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. Come definito dalla circolare AdE 38/E/2015, il giudizio di ottemperanza è il rimedio tramite cui il contribuente può richiedere l'esecuzione della sentenza a fronte dell'inerzia degli Uffici dell'amministrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le peculiarità del giudizio di ottemperanza ed i presupposti per la sua richiesta.

Il **giudizio di ottemperanza** è lo strumento riservato al contribuente per ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. Come definito dalla [circolare AdE 38/E/2015](#), il giudizio di ottemperanza è il rimedio tramite cui il contribuente può richiedere l'esecuzione della sentenza a fronte dell'inerzia degli Uffici dell'amministrazione.

Il procedimento è disciplinato dall'[articolo 70 del D.Lgs. 546/1992](#) ed è applicabile a:

- le sentenze passate in giudicato;
- le sentenze non ancora definitive favorevoli al contribuente ([articolo 69, D.Lgs. 546/1992](#));
- le sentenze non ancora definitive, che prevedono la restituzione delle somme versate in eccedenza dal contribuente rispetto a quanto disposto dal giudice tributario ([articolo 68, D.Lgs. 546/1992](#));
- l'ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ([articolo 44, D.Lgs. 546/1992](#)).

Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere **oggetto di ottemperanza** anche i vari **provvedimenti di chiusura del giudizio** (ad esempio, le **ordinanze di estinzione** e i **decreti presidenziali di estinzione non reclamati** per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.

Per lo stesso motivo, viene **esclusa**, invece, l'ammissibilità dell'**ottemperanza** per le **ordinanze cautelari**.

In merito alle sentenze non definitive, la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2017, n. 758) ha ribadito che le stesse sono immediatamente esecutive, cosicché è possibile per il contribuente ricorrere al giudizio di ottemperanza anche quando gli importi sono stati iscritti a ruolo *ex articolo 15-bis del Dpr 602/1972*, per fondato pericolo per la riscossione.

In caso di **mancata esecuzione** delle sentenze depositate **dal 1° giugno 2016**, il contribuente può proporre il **giudizio di ottemperanza** di cui all'[articolo 70 D.Lgs. 546/1992](#), laddove sussistano i seguenti presupposti:

- la **sentenza sia esecutiva** (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime *ante Lgs. 156/2015*);
- l'**Amministrazione finanziaria sia inadempiente** agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- **sia decorso il termine** stabilito dalla legge per l'**esecuzione della sentenza** da parte dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua **messa in mora** ad opera del contribuente.



EVOlUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati con noi / News

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >